



COMUNE DI CAIOLO

Provincia di Sondrio

ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO Comunale

N. 28 Reg. Deliberazioni

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno 2019 addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO - alle ore 21.00
nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
FARINA PRIMAVERA	X	
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	
SPEZIALI ANGELO	X	
PARUSCIO ALDO	X	
BRANCHINI GIOVANNI	X	
BRACCHI VERONICA	X	
BOSCACCI GRETA	X	
PELOSI NICOLA	X	
CARNAZZOLA FOSCA	X	
MOSTACHETTI ANDREA	X	

Assiste il Segretario Comunale Pansoni Dr.ssa Annalisa

La Sig.ra Primavera Farina, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Premesso che in data 25.07.2019 ha termine, per scadenza naturale, la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;

Richiamati:

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, terzo comma, del predetto decreto riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. n.465/97, secondo comma, dispone che le convenzioni stipulate tra i Comuni per l'ufficio di segretario comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- la deliberazione n. 150 del 15/07/1999 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, alle cui dipendenze è posta la figura del Segretario Comunale, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- la deliberazione n. 164 del 27/07/2000, con la quale il C.d.A. dell'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha tracciato le linee di indirizzo in ordine all'istituto delle Convenzioni;

Visto lo schema di convenzione composto da n.10 articoli, allegato A) alla presente deliberazione;

Rilevato, in proposito, che la gestione convenzionata del servizio di segreteria nei termini soprariportati tiene conto delle necessità operative garantendo al contempo alle amministrazioni comunali un contenimento dei relativi costi;

Preso atto dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile di Servizio interessato ai sensi degli articoli 147 bis, 1° comma e art. 49, 1° comma, del T.U.E.L.;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Pelosi Nicola, Carnazzola Fosca, Mostachetti Andrea), n. 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- Provvedere alla gestione in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 465/1997;
- Approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del suddetto servizio, tra i comuni di Poggiridenti, Chiuro e Caiolo nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composta da n. 10 articoli;
- Autorizzare il Sindaco al prosieguo ed alla definizione della pratica;
- Trasmettere la presente deliberazione, per conoscenza e per i conseguenti adempimenti di competenza ai Comuni di Poggiridenti e Chiuro, nonché al Ministero dell' Interno Prefettura- Ufficio Territoriale di Milano ex AGES Sezione Lombardia- per l' adozione del formale provvedimento costitutivo della convenzione;

- La presente deliberazione verrà pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente", Sotto-sezione di I° livello "Personale" e Sotto-sezione di II° livello "Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice";



Quindi, ravvisata l'urgenza di procedere agli adempimenti previsti, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile:

Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Pelosi Nicola, Carnazzola Fosca, Mostachetti Andrea), n. 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

**CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI POGGIRIDENTI, CHIURO E CAIOLO (SO)
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____,

Fra i Comuni di:

POGGIRIDENTI _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____;

CHIURO _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____;

CAIOLO _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso che:

- L'Amministrazione comunale di **POGGIRIDENTI**, con delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- L'Amministrazione comunale di **CHIURO**, con delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- L'Amministrazione comunale di **CAIOLO**, con delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

hanno disposto lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario comunale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997.

ART. 1 - PREMESSA

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

ART. 2 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Poggiridenti, Chiuro e Caiolo, in Provincia di Sondrio, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, salvaguardando i principi di efficacia, efficienza ed economicità, ottenendo, sotto quest'ultimo aspetto, un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 3 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Poggiridenti, in qualità di Comune capo convenzione, assume la gestione amministrativa e contabile del servizio in convenzione.

ART. 4 - MODALITA OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Al Comune capo convenzione compete, oltre la nomina e revoca del Segretario comunale secondo le disposizioni in materia, la concessione di congedi ordinari e straordinari e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.

In caso di assenza del Segretario comunale, il Sindaco del Comune capo convenzione provvederà a nominare un Segretario supplente della convenzione di segreteria, fatta salva la facoltà, previo accordo con gli altri Sindaci, di conferire disgiuntamente da parte di ciascun Ente l'incarico di supplenza.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative, l'attività obbligatoria di formazione professionale prevista dal vigente CCNL, la partecipazione a giornate di studio e formazione del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionali alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e flessibile in base alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Le amministrazioni dei Comuni, al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei rispettivi Enti, in accordo con il Segretario comunale assegnato, concorderanno le concrete modalità di svolgimento del servizio di segreteria in forma associata.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario comunale titolare della segreteria convenzionata spetta il trattamento economico e lo stato giuridico dovuto in applicazione dei contratti collettivi di lavoro di tempo in tempo vigenti.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario ed al recupero delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

Il riparto delle spese relative al trattamento economico, così come determinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e così ogni altro onere economico spettante al Segretario comunque connesso con la gestione associata del servizio, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- 44,44% Comune di Poggiridenti;
- 30,56% Comune di Chiuro;
- 25,00% Comune di Caiolo.

Con cadenza quadrimestrale il Comune capo convenzione comunicherà ai Comuni convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute ed anticipate per la convenzione nel quadrimestre precedente, redatte a cura del Responsabile del Servizio finanziario.

I suddetti Comuni provvederanno a rimborsare al Comune capo convenzione quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Segretario è autorizzato, per il tempo strettamente necessario alle esigenze lavorative, all'uso del mezzo proprio per una maggior efficienza ed efficacia del servizio, non essendo presente in loco idoneo servizio di trasporto pubblico che assicuri i collegamenti tra i Comuni convenzionati.

Per tutti gli spostamenti tra le sedi diverse dal capo convenzione, salvo diverse disposizioni di legge, è riconosciuta al Segretario per gli effettivi spostamenti la corresponsione dell'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra i Comuni convenzionati potranno essere svolte mediante incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni cinque, a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Alla scadenza del termine la convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Prima della scadenza del termine convenuto, la convenzione potrà essere sciolta o subire variazioni, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi la medesima data di scioglimento, in caso di disparità, il termine sarà stabilito con provvedimento adottato dal Ministero dell' Interno-Servizio Albo Lombardia;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare, la comunicazione di disdetta dovrà essere indirizzata agli altri Enti con un preavviso di almeno 90 giorni (salvo diverso termine individuato in accordo tra tutti i Sindaci) dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate.

Il recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti mantiene in essere la convenzione di segreteria tra i Comuni rimanenti, previo accordo tra le amministrazioni circa il nuovo riparto delle spese.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o di mancato accordo o di scioglimento della convenzione, il Segretario comunale titolare permarrà in servizio a tempo pieno presso il Comune capo convenzione, salvo diverso accordo tra le parti e previo consenso del Segretario comunale.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione potrà essere registrata anche successivamente a cura della parte che ne abbia interesse.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni del CCNL e di legge. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei rispettivi Enti, e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno - Servizio Albo Lombardia - per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____

Sindaco del Comune di Poggiridenti _____

Sindaco del Comune di Chiuro _____

Sindaco del Comune di Caiolo _____

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 28 del 24-7-19

**AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN
FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE**

La sottoscritta Cinzia Vettovalli - Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, li 18.07.2019

Il Resp. del Servizio Finanziario Amministrativo
Cinzia Vettovalli



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Primavera Farina



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 26 LUG 2019 dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 26 LUG 2019

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovali



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ✶ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
- Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 26 LUG 2019



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

